

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 45-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COCO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

VINCENZO GARRAFFA

per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 4 novembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 9 ottobre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Garraffa, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione).

In data 4 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 novembre 1992 e deferita alla Giunta il 16 novembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 19 e 20 gennaio 1993.

Il senatore Garraffa è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 20 gennaio 1993, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

Nei confronti del senatore Garraffa è stato emesso un decreto di citazione a giudizio in data 12 giugno 1991, in relazione al reato di diffamazione, perchè, in una lettera diretta la Presidente dell'Assemblea generale della USL n. 1 di Trapani, in qualità di primario del reparto di radiologia dell'Ospedale S. Antonio Abbate, riferendosi ad una deliberazione del Comitato di gestione della predetta USL, relativa alla gara per l'acquisto di una apparecchiatura per la tomografia assiale compiuterizzata, aveva fatto riferimento ad «un maldestro gioco di squadra» ed a «non ben identificabili circoli di potere», offendendo la reputazione della signora Angela Cangemi, appartenente al predetto Comitato.

La Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, innanzitutto in considerazione della recente giurisprudenza dell'Assemblea del Senato (v. le sedute del 30 luglio 1992 e del 14 gennaio 1993), nel senso della concessione dell'autorizzazione a procede-

re quando trattasi di reati di diffamazione, ritenendo preminente l'esigenza di permettere la tutela dell'onorabilità in sede giudiziaria.

In particolare, pur non essendo certamente vincolante la richiesta dell'interessato, lo stesso senatore Garraffa ha invitato la Giunta a proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, dichiarando di riportare la massima fiducia nell'operato della magistratura e di voler continuare, anche nel corso del futuro processo, la sua campagna di moralizzazione per contrastare i guasti della gestione della sanità. In proposito, a giudizio del relatore, occorre comunque considerare l'invito dell'interessato a concedere l'autorizzazione, nel senso che in questo caso - proprio sulla base delle valutazioni del senatore sottoposto alle indagini, poste a fondamento della richiesta di concessione - sarebbe evidentemente difficile adombrare il *fumus persecutionis* e quindi proporre il diniego dell'autorizzazione.

A ciò si aggiunga che l'ordinanza di rinvio a giudizio risale al 12 giugno 1991, quindi ad una data anteriore rispetto alla proclamazione a senatore: pertanto, anche sulla base del *tempus commissi delicti*, appare opportuno concedere l'autorizzazione a procedere (v. anche i criteri approvati dalla Giunta nella precedente legislatura in data 16 giugno 1988).

Infine, durante la discussione in Giunta del 20 gennaio 1993 è emerso anche il convincimento che, proprio nella prosecuzione del procedimento, potrà emergere il fatto che le espressioni oggetto di querela in realtà apparirebbero di dubbia lesività dell'onore della querelante.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

COCO, relatore